

COMUNE DI ANCONA
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI EDUCATIVI

REGOLAMENTO

SERVIZIO TRASPORTO DISABILI

**TITOLO I
PRINCIPI GENERALI**

Art. 1

Definizione

- 1) Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del "Servizio trasporto disabili" a carattere istituzionale e d'interesse pubblico. Il servizio, svolto con l'utilizzo di autoveicoli, consente la mobilità ai cittadini disabili con ridotta o impedita capacità motoria o comunque impossibilitati all'utilizzo del mezzo pubblico.
- 2) Il presente regolamento non disciplina il trasporto sanitario in quanto di competenza del servizio sanitario regionale.

Art. 2

Finalità

- 1) Il servizio trasporto disabili rientra tra gli interventi socio-assistenziali realizzati a sostegno dei disabili che vivono a domicilio per consentire la loro partecipazione alle attività della vita quotidiana superando le barriere di movimento e di accesso. Il servizio viene erogato in forma continuativa o occasionale.
- 2) Il trasporto continuativo si caratterizza come servizio strutturato e programmato e comprende:
 - il trasporto scuola, per il raggiungimento di asili nido, scuole, sedi formative, centri estivi, centri ricreativi;
 - il trasporto lavoro per il raggiungimento delle sedi di lavoro e di inserimento lavorativo e sociale;
 - trasporto centri diurni per disabili per il raggiungimento di strutture semiresidenziali riabilitative o socio-assistenziali pubbliche e private, quando non di competenza delle medesime strutture o del servizio sanitario nazionale.
- 3) Il trasporto occasionale si caratterizza come servizio saltuario o periodico e comprende:
 - il trasporto socio-sanitario per il compimento di normali atti di vita sociale e di relazione e per il raggiungimento di strutture sanitarie e di riabilitazione pubbliche e private per visite, accertamenti, cicli di trattamenti di terapie e di riabilitazione;
 - altri eventuali trasporti caratterizzati da particolari situazioni contingenti proposti dall'Amministrazione.

Art. 3

Area territoriale

- 1) Il servizio prevede il trasporto dell'utenza nell'ambito del territorio comunale. Si prevede, altresì, il trasporto per raggiungere strutture sociali o sanitarie situate nei Comuni di Camerano, Falconara e Osimo.

Art. 4

Destinatari e requisiti di accesso

1) I destinatari del servizio trasporto disabili sono individuati sulla base dell'accertamento dell'handicap effettuato ai sensi all'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104. Sono ammessi al servizio le persone in situazione di:

- handicap permanente in condizione di gravità per minori e adulti fino al sessantaquattresimo anno di età;
- handicap permanente (anche senza condizione di gravità) per le persone ultrasessantacinquenni.

In caso di situazione di handicap soggetta a revisione, il servizio è concesso fino alla data prevista per il nuovo accertamento da parte della competente Commissione, tenuto conto dei tempi di comunicazione dell'esito della visita.

2) Sono esclusi gli ospiti permanenti di strutture residenziali sanitarie e socio assistenziali, in quanto di competenza della medesime strutture, ed i titolari di abbonamento agevolato alla rete di trasporto pubblico.

Art. 5

Costo sociale

1) L'utente concorre al costo del servizio. Il costo sociale a carico dell'utenza è definito dall'Amministrazione comunale ed è rapportato alle tariffe del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

Art. 6

Gestione

1) Il servizio trasporto disabili viene realizzato dal Comune di Ancona mediante l'apporto di soggetti del privato sociale e del volontariato, che forniscano i necessari requisiti di competenza, affidabilità ed esperienza, secondo le forme più opportune previste dalla normativa in vigore per la gestione dei servizi.

2) A supporto del servizio possono essere impiegati volontari del servizio civile o altro personale volontario.

3) Al Comune di Ancona sono affidati in ogni caso il coordinamento generale, il controllo e la verifica del servizio.

Art. 7

Prestazioni

1) Il servizio trasporto disabili può effettuarsi in modo individuale o collettivo e viene svolto mediante mezzi idonei attrezzati anche per la grave disabilità motoria. I mezzi sono provvisti di autista e, in caso di necessità, di accompagnatore.

2) Di norma è fatto divieto di utilizzo di ambulanze.

Art. 8
Domanda di ammissione

- 1) La domanda deve essere presentata dall'interessato o dai familiari al Servizio Servizi sociali del Comune di Ancona compilando apposito modulo corredato dalla documentazione necessaria per l'accesso al servizio.
- 2) La domanda accolta scade al termine di ogni anno solare.

Art. 9
Modalità di ammissione

- 1) Il Servizio Servizi sociali verifica il possesso dei requisiti di accesso e dispone l'ammissione attraverso comunicazione scritta all'interessato e al soggetto gestore cui è affidata la gestione. Nello stesso documento saranno riportati il numero delle corse autorizzate, il costo sociale previsto a carico dell'utente e le modalità operative di espletamento del servizio.
- 2) L'ammissione al servizio viene disposta compatibilmente con le risorse organizzative e finanziarie a disposizione.

Art. 10
Lista di attesa

- 1) Qualora il numero delle richieste ammissibili superi la disponibilità finanziaria, il Servizio Servizi sociali redige la lista di attesa privilegiando, in ordine di priorità, l'utenza non deambulante con gravi difficoltà motorie, che richiede il trasporto per la scuola dell'obbligo e il lavoro, e sulla base della data di presentazione della domanda.

Art. 11
Norme di comportamento

- 1) Gli operatori addetti al trasporto devono rispettare le disposizioni impartite dal Servizio Servizi Sociali al fine di garantire la precisione e la puntualità del servizio, nonché la sicurezza, la riservatezza e i diritti degli utenti.
- 2) Gli utenti ed i loro familiari devono:
 - rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché comunicare tempestivamente al soggetto gestore ogni variazione per eventi imprevisti sopravvenuti a quanto concordato in sede di ammissione al servizio;
 - mantenere un comportamento consono ed adeguato durante la fruizione del servizio.

Art. 12
Dimissioni

- 1) Il Servizio Servizi Sociali può disporre la dimissione dell'utente dal servizio trasporto in caso di:
 - perdita dei requisiti di accesso;
 - mancato pagamento della tariffa a carico dell'utente;
 - reiterata inosservanza delle norme di comportamento di cui al precedente art. 11.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

Opposizione

1) Contro il provvedimento di dimissione o non ammissione relativo al servizio del presente regolamento, può essere presentata opposizione da parte dell'interessato/famiglia nel termine di 30 giorni dalla data di invio della comunicazione scritta di dimissione o non ammissione.

2) Il Dirigente del Servizio Servizi Sociali, entro i successivi 20 giorni, decide l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione.

Art. 14

Norme di riferimento

1) Il presente regolamento si basa sulla disciplina risultante dal combinato disposto dell'art. 26 della L. 104/92 e dell'art. 12 della Legge Regionale 18/9, come modificata ed integrata con L.R. 28/2000.

Art. 15

Trasporto elettorale

1) Le norme del presente regolamento non si applicano al trasporto dei disabili in occasione di referendum ed elezioni politiche o amministrative in quanto disciplinato da apposita normativa nazionale.

Art. 16

Rinvio

1) Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono in quanto applicabili le norme delle Leggi Nazionali e Regionali e successive modificazioni.

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Definizione
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3–Area territoriale
- Art. 4 –Destinatari e requisiti di accesso
- Art. 5 –Costo sociale

TITOLO II ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

- Art. 6 – Gestione
- Art. 7 –Prestazioni
- Art. 8 – Domanda di ammissione
- Art. 9 – Modalità di ammissione
- Art. 10 – Lista di attesa
- Art. 11 – Norme di comportamento
- Art. 12 – Dimissioni

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 13 – Opposizione
- Art. 14 – Norme di riferimento
- Art. 15 – Trasporto elettorale
- Art. 16 – Rinvio